

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EUROT LX

ADEGUAMENTO A T2S

GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN FAIL IN OCCASIONE DI *CORPORATE ACTIONS*

FINE TUNING

Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX, illustrate di seguito.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore in concomitanza con la migrazione del sistema di regolamento di Monte Titoli dalla piattaforma EXPRESS II alla piattaforma T2S.

1. GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN FAIL IN OCCASIONE DI *CORPORATE ACTIONS*

L'adozione da parte di Monte Titoli della piattaforma di regolamento T2S ha determinato da parte della stessa l'applicazione degli standard internazionali in materia di gestione delle cd. *corporate action*.

In tale ambito i mercati di Borsa Italiana e CC&G hanno avviato i lavori per la revisione delle rispettive regole in materia e, dopo una fase di consultazione con i partecipanti al mercato e al post trading, sono giunti ad una revisione delle regole vigenti.

Il mercato EuroTLX oggi applica una disciplina che riflette quella dei mercati di Borsa Italiana, allineamento che si intende mantenere al fine di consentire una fungibilità dei contratti conclusi tra le diverse piattaforme di negoziazione.

Quindi, in ottica di continuità la disciplina in materia è adattata come segue:

	Disciplina vigente	Disciplina con T2S
Segmento domestico garantito	Rinvio alla disciplina del sistema di liquidazione (che a sua volta rinvia alla regolamentazione di	Rinvio alla disciplina di <u>controparte centrale</u> (che a sua volta rinvia alle rettifiche effettuate dal

	Borsa Italiana)	sistema di liquidazione)
Segmento domestico NON garantito	Regola di condotta in capo agli operatori prevista da EuroTLX (secondo la quale gli operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento dei singoli contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, rettificati degli eventuali effetti economici e fiscali)	<u>Rinvio alle rettifiche effettuate dal sistema di liquidazione</u> ; se il sistema di liquidazione non effettua rettifiche si conferma la regola di condotta
Segmento internazionale garantito	Rinvio alla disciplina della ccp (che a sua volta rinvia alle rettifiche effettuate dal sistema di liquidazione)	Nulla cambia
Segmento internazionale NON garantito	Regola di condotta in capo agli operatori prevista da EuroTLX (secondo la quale gli operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento dei singoli contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, rettificati degli eventuali effetti economici e fiscali)	<u>Rinvio alle rettifiche effettuate dal sistema di liquidazione</u> ; se il sistema di liquidazione non effettua rettifiche si conferma la regola di condotta

Come anticipato le regole del sistema di liquidazione prevedono che in caso di *fail* su strumenti finanziari interessati da operazioni societarie in caso di operazioni di distribuzione (es. stacco cedole, pagamento dividendi, distribuzione di diritti o azioni in relazione ad aumenti di capitale, *script dividend*) e di trasformazione (es. fusioni, scissioni, raggruppamenti, frazionamenti, conversioni

obbligatorie, rimborsi) le istruzioni di regolamento siano gestite in linea con gli standard internazionali¹.

Gli standard internazionali prevedono altresì che per le operazioni in fail su strumenti finanziari in relazione ai quali la *corporate event* prevede il diritto di manifestare una scelta da parte della controparte in *bonis*², sia assicurata al soggetto in bonis la possibilità di esercitare l'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato, cd. *buyer protection*.

Tale possibilità è specificata nelle regole del mercato, e le modalità di esercizio della stessa sono conformi alla prassi prescelta dalla piazza finanziaria italiana.

2. FINE TUNING

L'adozione da parte di Monte Titoli di T2S come piattaforma centrale di regolamento si riflette sulla struttura regolamentare dei servizi di liquidazione.

Nello specifico, la piattaforma T2S offre sia i servizi di riscontro delle operazioni che di regolamento, integrando le attuali attività svolte da Monte Titoli attraverso le due distinte piattaforme di *pre-settlement* (X-TRM) e di *settlement* (EXPRESS II) e consente ai partecipanti alla liquidazione di inoltrare direttamente le istruzioni di regolamento.

Tuttavia, la partecipazione a T2S non preclude ai depositari centrali di avere un proprio sistema di *pre-settlement* funzionale all'inoltro delle operazioni a T2S, del quale EuroTLX intende continuare ad avvalersi al fine dell'inoltro alla liquidazione in Monte Titoli dei contratti conclusi sui propri mercati. Ciò consente infatti l'inoltro diretto (*Straight To Process*) delle operazioni di mercato al *post trading* assicurando il riscontro delle relative istruzioni di regolamento, grazie ad un processo integrato di validazione ed *enrichment*.

¹ In caso di operazioni in *fail* su strumenti finanziari interessati da operazioni di "distribuzione":

- l'operazione originaria in *fail* rimane nel sistema e Monte Titoli a *record date*, dopo la chiusura della liquidazione a valere sul giorno successivo, inserisce una istruzione volta a riconoscere alla controparte l'importo monetario non percepito (ovvero gli strumenti finanziari non riconosciuti) al fine di ristabilire l'equivalenza economica dell'operazione originaria;
- come indicato nelle regole di Monte Titoli, le nuove istruzioni di regolamento terranno conto dei valori risultanti dai rapporti di assegnazione definiti dall'emittente e/o dei valori della cedola/dividendo lordi.

In caso di operazioni in *fail* su strumenti finanziari interessati da operazioni di "trasformazione":

- l'operazione originaria in *fail* è cancellata da Monte Titoli che a *record date*, dopo la chiusura della liquidazione a valere sul giorno successivo, inserisce una istruzione di regolamento sullo strumento riveniente dall'operazione;
- come indicato nelle regole di Monte Titoli, le nuove istruzioni di regolamento terranno conto dei valori risultanti dai rapporti di assegnazione definiti dall'emittente

² Es. fail sui diritti di opzione rivenienti da aumenti di capitale a pagamento e da ogni altro strumento cui è connessa la distribuzione di diritti, inclusi dividendi con opzione.

Pertanto, si conferma l'attuale modello di mercato:

- con riferimento all'operatività sui mercati non garantiti, si mantiene in capo al negoziatore-liquidatore l'obbligo di partecipare direttamente o indirettamente al servizio X-TRM e nel regolamento si specifica che, nel caso in cui il negoziatore si avvalga di un liquidatore (cd. adesione indiretta) sarà quest'ultimo a dover partecipare –per suo conto- al servizio X-TRM.
- per quanto attiene l'operatività sui mercati garantiti, EuroTLX continuerà a verificare esclusivamente l'adesione, diretta o indiretta, al sistema di compensazione e garanzia, il quale disciplina sulla base delle proprie regole la partecipazione alla liquidazione.

Sul punto, si ricorda che, al pari di oggi, CC&G si avvarrà del servizio X-TRM per la valorizzazione e la determinazione dei saldi dei mercati che liquidano presso Monte Titoli e per il successivo inoltro delle transazioni al servizio di liquidazione in T2S, nonché per la valorizzazione dei contratti che liquidano presso gli ICSD. Ne consegue che, come sarà ulteriormente specificato nella regolamentazione di CC&G, i partecipanti generali ed eventualmente i relativi agenti di regolamento sono tenuti ad aderire al servizio X-TRM per i servizi sopra indicati.

Resta inteso che EuroTLX, immediatamente dopo la conclusione dei contratti, continuerà a trasmettere al sistema X-TRM, per conto dei negozianti, i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione e, ove previsto, alla controparte centrale.

Si informa che le tempistiche per il successivo inoltro dal servizio X-TRM al sistema di liquidazione in T2S delle istruzioni di regolamento per i mercati non garantiti sono modificate. Non sarà infatti più previsto l'inoltro in tempo reale dei contratti conclusi, ma l'inoltro di tutti i contratti conclusi in T alla chiusura di *Settlement Date -1*.

In occasione della migrazione del servizio di liquidazione alla piattaforma T2S non è richiesto alcun aggiornamento ai requisiti di partecipazione agli operatori già aderenti che mantengono l'attuale modalità di accesso ai sistemi di liquidazione. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate secondo le consuete tempistiche e modalità.

E' pubblicata la versione integrale del Regolamento con e senza evidenza delle modifiche.

Di seguito si evidenziano le modifiche apportate.

REGOLAMENTO EuroTLX

Titolo 3. Operatori

Capo 1 Disposizioni generali

omissis

Articolo 3.3 Condizioni generali di ammissione e permanenza

1. L'ammissione degli Operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da EuroTLX sulla base di criteri oggettivi non discriminanti delle seguenti condizioni che dovranno sussistere in via continuativa:

- a. adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da EuroTLX per il funzionamento del mercato;
- b. sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;
- c. adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione, tra l'altro per assicurare il rispetto delle regole di condotta di cui all'articolo 3.12, comma 5 e 3.15;
- d. adeguate procedure di compensazione e garanzia, nonché di liquidazione, tra l'altro per assicurare il rispetto delle regole di condotta di cui all'articolo 3.14 ove applicabile.

2. L'Operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alline alle condizioni previste nelle linee guida 3.3 (2).

[L'entrata in vigore delle condizioni di affidamento a terzi per la gestione dei sistemi tecnologici dell'Operatore, di cui al comma 2 dell'articolo 3.3 e relative linee guida sarà comunicata con successivo Avviso.]

3. L'ammissione degli Operatori è inoltre subordinata, in base ai segmenti nei quali intendono operare, alla verifica:

- a) dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida 7.1, nonché dell'adesione diretta o indiretta ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica);
- b) dell'adesione al sistema di compensazione e garanzia previsto nelle linee guida 7.3.

Linee guida 3.3 (1)

Requisiti di partecipazione

1. *L'Operatore, ai fini dei requisiti di cui all'articolo 3.3 deve attestare che:*
 - a. *gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;*
 - b. *gli addetti all'attività di Liquidity Provider per gli Strumenti Finanziari EuroTLX, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di Liquidity Provider e dei relativi strumenti tecnici;*
 - c. *è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente Regolamento. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di EuroTLX. L'Operatore comunica a EuroTLX il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'Operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di EuroTLX;*
 - d. *si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione e di adeguate procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione;*
 - e. *si è dotato di una unità di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'Operatore inoltre comunica a EuroTLX il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'Operatore inoltre comunica, via mail all'indirizzo supervision@eurotlx.com, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto.*

1. bis L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.3, comma 3, lettera a), del Regolamento, deve attestare:

i) nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio sistema X-TRM;

ii) nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto del liquidatore al servizio X-TRM.

2. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'Operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali EuroTLX ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). Qualora si avvalga di sistemi diversi da quelli per i quali EuroTLX ha rilasciato certificazione di conformità, l'Operatore deve sottoporre il sistema alla valutazione di conformità (cd. conformance test). Tale valutazione è svolta con modalità e le tempistiche indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. Per l'effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche Condizioni Generali di fornitura dei servizi.

3. L'Operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alle presenti linee guida purché resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'Operatore ne deve informare EuroTLX. Nell'accordo tra Operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che EuroTLX, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'Operatore si avvale.

omissis

Articolo 3.7 Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

1. Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un Operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'Operatore e l'intermediario devono inviare a EuroTLX una dichiarazione contenente:

- a. l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'Operatore fino al momento del recesso dall'accordo **comprendente anche l'attestazione di cui alle linee guida 3.3 (1), comma 1-bis;**
- b. l'eventuale autorizzazione alla sospensione dell'Operatore da parte di EuroTLX su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di EuroTLX stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra Operatore e intermediario.

Titolo 7. Compensazione, garanzia e liquidazione

Omissis

Linee guida 7.5 (1)

Tempistiche di attivazione della procedura di buy in

*L'Operatore in bonis può avviare la procedura di Buy-in a partire dal sesto giorno successivo la data di regolamento (S+6), nel caso di un contratto (o di un saldo bilaterale, nel caso di regolamento tramite Netting Bilaterale) avente ad oggetto uno strumento finanziario appartenente al segmento domestico non garantito e estero non garantito. **La richiesta di avvio della procedura di buy in deve tenere conto della eventuale buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario.***

Il singolo processo di Buy-in può avere ad oggetto anche più contratti (o più saldi bilaterali) purché eseguiti sul medesimo strumento finanziario con il medesimo Operatore, e per ciascun contratto sia trascorso il termine sopra indicato senza la mancata consegna dei titoli.

omissis

Articolo 7.6 Modalità di gestione delle rettifiche in caso di corporate event

1. Qualora i contratti non siano liquidati nel termine previsto e intercorra una corporate event:

- a) per i contratti conclusi nel segmento EuroTLX **domestico garantito e internazionale garantito** si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia, di cui all'articolo 7.3;
- b) per i contratti conclusi nel segmento EuroTLX ~~domestico garantito~~ ~~e non garantito~~, e internazionale non garantito, si applica la disciplina contenuta nelle seguenti linee guida.

Linee guida 7.6

*Qualora i contratti conclusi nei segmenti EuroTLX domestico non garantito e internazionale non garantito non siano liquidati nel termine previsto e intercorra una corporate event, **si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione. Qualora il sistema di liquidazione non preveda procedure di gestione della corporate action rilevante** gli Operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento dei singoli contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, rettificati degli eventuali effetti economici e fiscali.*

Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. buyer protection) informandone EuroTLX.

Al fine della richiesta di buyer protection dovranno essere utilizzati i form resi disponibili del sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

~~Qualora i contratti conclusi nel segmento EuroTLX domestico garantito non siano liquidati nel termine previsto, le rettifiche sono effettuate dal sistema di liquidazione sulla base di criteri volti a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento e a disincentivare la ritardata consegna dei titoli o del contante. In particolare, qualora intercorra un'operazione di stacco cedola o di rimborso il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex cedola o ex rimborso e riconoscere all'acquirente un importo monetario pari alla cedola o all'importo rimborsato e non percepito da quest'ultimo. Nel caso di rimborso parziale mediante riduzione del valore nominale dell'obbligazione deve essere proporzionalmente rettificata la quantità originariamente scambiata.~~
